

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2022, n. 388

Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 - Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 dell'AOU POLICLINICO DI BARI

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta.

Visti:

- il D.lgs. n. 165/2001 recante le *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018;
- la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l'approvazione delle *“Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018”*
- la DGR n. 2452 del 30.12.2019 avente ad oggetto *“Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con DGR n. 2416/2018. Integrazioni”*;
- i Regolamenti Regionali di riordino della rete ospedaliera e precisamente n. 23/2019 e n. 14/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 609 del 19/04/2021, recante approvazione del documento *“Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2021”* ex art. 39 della L.R. n 4/2010;

Considerato che:

- ✓ il D.lgs. n. 165/2001 così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017 prevede, in particolare:
 - all'art. 6, che *“allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter”* (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, *“ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (comma 3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti *“non possono assumere nuovo personale”* (comma 6).

- all'art. 6-bis, comma 2, che le Amministrazioni interessate dall'esternalizzazione di servizi originariamente prodotti al proprio interno *“provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente”*.
 - all'art. 6-ter, comma 1 che *“con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*.
- ✓ il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale *“sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”*, prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali *“fabbisogni standard definiti a livello territoriale”*.
- ✓ con D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018 sono state approvate le *“Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018”*, nelle quali, sinteticamente:
- nella parte prima (*“Principi generali”*) sono delineate la struttura e le modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto il suddetto Piano.
 - nella parte seconda (*“Il fabbisogno di personale ospedaliero”*) vengono forniti gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della *“Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale”* elaborata dal Ministero della Salute (cd. *“metodo Piemonte”*) e condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro.
 - nella parte terza (*“Il fabbisogno di personale territoriale”*) vengono forniti gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell'ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante *“Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”*.
- ✓ con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, dal punto di vista della struttura e delle modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. si prevede, in particolare, che:
- il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali allegata al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo n. 2416/2018 [Ore lavorate all'anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all'anno per il personale del comparto pari a 1.418];

- ove presente, il personale medico universitario conferito all'assistenza, il cui impegno orario per l'assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
 - per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica ambulatoriale assegnate in FTE.
- ✓ con successiva DGR n. 2452 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con DGR n. 2416/2018. Integrazioni", la Giunta ha previsto che:
- nella determinazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP), il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo ed il numero totale del personale complessivamente non può superare:
 - nelle Aziende Sanitarie Locali il valore del 12%;
 - nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie il valore del 11%;
 - negli I.R.C.C.S. il valore dell'10%.
 - il personale amministrativo dipendente dell'Università conferito in convenzione presso una A.O.U. deve essere ricompreso nella predetta percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale dell'A.O.U. e che tale personale deve essere computato per intero nel caso di rapporto di lavoro full time.
 - nel Piano Triennale di fabbisogno di personale (PTFP) delle ASL il fabbisogno complessivo del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) venga determinato nel rispetto dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 444 del 30 novembre 1990, come precisato in narrativa.
- ✓ le previsioni del D.M. 8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, dispongono che nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

Visto il decreto-Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare:

- l'art. 2-bis rubricato "Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario";
- l'art. 2-ter rubricato "Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale";
- l'art. 2-quater, rubricato "Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" ai sensi del quale "Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Considerata la nota del Dipartimento Salute prot. AOO_183 n. 18405 del 21.12.2020 inviata alle Aziende ed Enti del SSR, avente ad oggetto "Piani Triennali di fabbisogno di personale 2020-2022. Ultimo sollecito e invio modello", in cui veniva precisato che "Come più volte precisato nelle note citate, nei Piani si dovrà dare evidenza anche del fabbisogno di personale connesso al contrasto all'epidemia da Covid-19 che dovrà tener conto della specifica disciplina normativa relativa alle assunzioni emergenziali", rinviando, a tal fine "a quanto precisato nella nota prot. AOO_005 n. 5403 del 12.11.2020" ed altresì invitando i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR "a considerare lo specifico regime previsto in merito ai vincoli di spesa di personale".

Considerato che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), attraverso gruppi di lavoro interregionali cui prende parte la Regione Puglia, sta predisponendo una metodologia per la definizione dei

fabbisogni di personale ospedaliero e territoriale sulla base di criteri omogenei a livello nazionale.

Considerato altresì che con riferimento alle procedure di adozione ed approvazione e ai vincoli finanziari, con la richiamata D.G.R. n. 2416/2018, si prevede che:

- i Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
- entro 30 giorni dall'adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati dall'Azienda/Ente al Ministero dell'Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.
- l'adozione del PTFP, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. 165/2001, deve essere sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
- le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema informativo SICO di cui all'art. 60 del D.lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio di riferimento.
- i Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018 ; 2) Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).
- i predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi distinguendo, per ogni anno:
 - i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
 - i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro flessibile;
 - i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d'obbligo - queste non rientrano nel limite di spesa complessivo.
- il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell'Azienda, deve essere certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.

Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante *“Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R.”*, con la quale la Giunta regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR – nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. – nella misura di € 201.610 .377 con riferimento all'AOU *“Policlinico”* di Bari;

Considerato che la medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) di ciascuna Azienda od Ente del S.S.R. devono essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.

Vista, nel caso specifico, la deliberazione del Direttore Generale dell'AOU *“Policlinico”* di Bari n. 765 del 10.06.2020 di approvazione del PTFP 2020-2022, come modificata con deliberazione n. 1516 del 27.11.2020, e, da ultimo, con deliberazione n. 1306 del 09/11/2021.

Tenuto conto della nota prot. n. 109335 del 30/12/2021, con la quale il Direttore Generale dell'AOU *“Policlinico”* di Bari ha evidenziato la necessità di incrementare il fabbisogno di medici specialisti in Chirurgia Generale, *“al fine di garantire la continuità delle attività proprie di tale disciplina sia in emergenza/urgenza che in elezione”*;

Considerati gli esiti della riunione del 11/01/2022 intercorsa in modalità di videoconferenza tra i Servizi regionali competenti e la Direzione strategica dell'AOU "Policlinico di Bari", finalizzata alla condivisione delle risultanze istruttorie relative al PTFP 2020-2022 adottato con Deliberazione D.G. n. 1306 del 09/11/2021;

Considerato che con nota regionale prot. AOO_183 n. 378 del 14/01/2022 sono state richieste all'AOU "Policlinico" di Bari informazioni circa eventuali intervenute necessità di apportare rimodulazioni al Piano, motivatamente formulate nel rispetto del medesimo vincolo di cui alla DGR n. 2293/2018 e volte al potenziamento dell'offerta assistenziale erogata in termini di efficienza e qualità;

Vista la nota prot. n. 6071 del 21/01/2022, con la quale il Direttore generale dell'AOU "Policlinico" di Bari ha comunicato la necessità di apportare rimodulazioni al fabbisogno di personale di cui alla Deliberazione D.G. n. 1306 del 09/11/2021, relative a Strutture aziendali eroganti prestazioni specialistiche e/o di elevata complessità;

Considerato che con successiva nota regionale prot. AOO_183 n. 1076 del 25/01/2022 è stata altresì richiesta all'AOU "Policlinico" di Bari un'ulteriore verifica in merito alla congruenza del PTFP 2020-2022 come rimodulato, rispetto al citato tetto di spesa di cui alla D.G.R. n. 2293/2018;

Preso atto della comunicazione AOU "Policlinico" di Bari del 25/01/2022, acquisita al prot. AOO_183 n. 1655 del 31/01/2022 con la quale è stata attestata la congruenza del PTFP 2020-2022 come rimodulato, rispetto ai vincoli di spesa di cui alla D.G.R. n. 2293/2018, come di seguito:

ANNO	COSTO PTFP 2020-2022 AOU "Policlinico" di Bari
2020	192.309.580,02 €
2021	200.938.103,46 €
2022	201.596.347,33 €

Considerato altresì che, con riferimento al fabbisogno di personale ospedaliero - effettuate le opportune valutazioni rispetto al fabbisogno formulato ed alle esigenze rappresentate dall'Azienda e tenendo conto dei valori di fabbisogno già approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 708 del 9.4.2019 di approvazione del PTFP dell'AOU "Policlinico" di Bari relativa al triennio 2018-2020 e con DGR. 1891 del 30.11.2020 di approvazione del PTFP dell'AOU "Policlinico" di Bari 2019-2021 che a sua volta teneva in considerazione i valori di FTE_max indicati dai Ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, ove applicabili - è stato definito un "Fabbisogno FTE approvabile".

Atteso che, pertanto:

- i valori di fabbisogno di personale ospedaliero per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE strutturale approvabile" dell'Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.
- il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo – sia della dirigenza che del comparto – va espresso, entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo, ad esclusione del profilo professionale "commesso", e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'11%.

- il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'AOU "Policlinico" di Bari con D.G.R. n. 2293/2018, come riportato nell'Allegato B) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
- il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
- nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter procedere all'approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022 dell'AOU "Policlinico" di Bari, deliberato in prima adozione con deliberazione D.G. n. 1306 del 09/11/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del personale triennio 2020-2022 – Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, ex art. 6 D.Lgs 165/01".

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. d) propone alla Giunta:

- Di approvare il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022 dell'AOU "Policlinico" di Bari, deliberato in prima adozione con deliberazione 1306 del 09/11/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del personale triennio 2020-2022 – Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, ex art. 6 D.Lgs 165/01", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- Di dare atto che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'AOU "Policlinico" di Bari ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e trasmesso al Dipartimento Salute.

- Di dare atto che, nel corso della riunione tra il competente Servizio regionale e la Direzione strategica dell'AOU "Policlinico" di Bari svoltasi in data 11/01/2022 e con nota prot. n. AOO_183 n. 378 del 14/01/2022 e prot. n. 1076 del 25/01/2022 i competenti uffici regionali hanno espresso raccomandazioni e/o prescrizioni circa il fabbisogno di personale.
 - Di dare atto che, con nota prot. n. 6071 del 21/01/2022, il Direttore generale dell'AOU "Policlinico" di Bari ha comunicato la necessità di apportare specifiche rimodulazioni al fabbisogno di personale di cui alla Deliberazione D.G. n. 1306 del 09/11/2021, relative a Strutture aziendali eroganti prestazioni specialistiche e/o di elevata complessità;
 - Di stabilire, in particolare, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP :
 - i valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE strutturale approvabile" dell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.
 - il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo, sia della dirigenza che del comparto, va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo, ad esclusione del profilo professionale "commesso", e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'11%
 - il costo complessivo del PTFP di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'AOU "Policlinico" di Bari con D.G.R. n. 2293/2018, da intendersi quale limite invalicabile;
 - il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
 - Di stabilire che le assunzioni sono vincolate alle unità assegnate per ciascuna disciplina. A tal proposito, la richiesta di sorteggio del componente della Commissione concorso, da inoltrare alla competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" dovrà contenere espressamente:
 - a) Numero di unità per disciplina da assumersi per concorso;
 - b) Unità operativa a cui si riferisce il bando di concorso, precisando se ospedaliera o territoriale;
 - c) Numero di personale in servizio presso l'Unità Operativa oggetto del Concorso e relativa disciplina, in coerenza con i dati presenti nel Sistema Informativo Edotto.
- L'aggiornamento del personale in servizio deve essere periodicamente aggiornato nel Sistema Informativo Edotto secondo quanto da ultimo previsto con D.G.R. n. 609 del 19/04/2021, recante approvazione del documento "*Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2021*" ex art. 39 della L.R. n 4/2010.
- A tal proposito il competente Servizio regionale effettuerà un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali aziendali rispetto a quanto definito nel Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP);
- Di disporre il divieto all'assunzione di personale oltre i limiti del tetto di spesa personale assegnato con apposito provvedimento di Giunta, come da quantificazione economica riportata nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile P.O. (Lanfranco Netti)

Il Dirigente del Servizio (Antonella Caroli)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)

L'Assessore (Rocco Palese)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022 dell'AOU "Policlinico" di Bari, deliberato in prima adozione con deliberazione 1306 del 09/11/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del personale triennio 2020-2022 – Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, ex art. 6 D.Lgs 165/01", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- Di dare atto che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'AOU "Policlinico" di Bari ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e trasmesso al Dipartimento Salute.
- Di dare atto che, nel corso della riunione tra il competente Servizio regionale e la Direzione strategica dell'AOU "Policlinico" di Bari svoltasi in data 11/01/2022 e con nota prot. n. AOO_183 n. 378 del

14/01/2022 e prot. n. 1076 del 25/01/2022 i competenti uffici regionali hanno espresso raccomandazioni e/o prescrizioni circa il fabbisogno di personale.

- Di dare atto che, con nota prot. n. 6071 del 21/01/2022, il Direttore generale dell'AOU "Policlinico" di Bari ha comunicato la necessità di apportare specifiche rimodulazioni al fabbisogno di personale di cui alla Deliberazione D.G. n. 1306 del 09/11/2021, relative a Strutture aziendali eroganti prestazioni specialistiche e/o di elevata complessità;
 - Di stabilire, in particolare, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP:
 - i valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE strutturale approvabile" dell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.
 - il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo, sia della dirigenza che del comparto, va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo, ad esclusione del profilo professionale "commesso", e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'11%
 - il costo complessivo del PTFP di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'AOU "Policlinico" di Bari con D.G.R. n. 2293/2018, da intendersi quale limite invalicabile;
 - il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
 - Di stabilire che le assunzioni sono vincolate alle unità assegnate per ciascuna disciplina. A tal proposito, la richiesta di sorteggio del componente della Commissione concorso, da inoltrare alla competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" dovrà contenere espressamente:
 - a) Numero di unità per disciplina da assumersi per concorso;
 - b) Unità operativa a cui si riferisce il bando di concorso, precisando se ospedaliera o territoriale;
 - c) Numero di personale in servizio presso l'Unità Operativa oggetto del Concorso e relativa disciplina, in coerenza con i dati presenti nel Sistema Informativo Edotto.
- L'aggiornamento del personale in servizio deve essere periodicamente aggiornato nel Sistema Informativo Edotto secondo quanto da ultimo previsto con D.G.R. n. 609 del 19/04/2021, recante approvazione del documento "*Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2021*" ex art. 39 della L.R. n 4/2010.
- A tal proposito il competente Servizio regionale effettuerà un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali aziendali rispetto a quanto definito nel Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP);
- Di disporre il divieto all'assunzione di personale oltre i limiti del tetto di spesa personale assegnato con apposito provvedimento di Giunta, come da quantificazione economica riportata nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _ DIRIGENTI MEDICI per singola Disciplina ALL. A)

Cod. U.O.	Denominazione Unità Operativa (Disciplina)	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2020	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2021	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2022	Fabbisogno FTE 2020/2022 strutturale approvabile
106	Cardiologia infantile	5	5	5	5
107	Cardiologia	12,5	13	13	13
108	Cardiologia				
150	Unità coronarica nell'ambito della Cardiologia	49,5	50	60	60
205	Emodinamica (come unità semplice nell'ambito della Cardiologia)				
216	Servizio cardiologico				
109	Chirurgia generale	43,5	46	47,5	47,5
110	Chirurgia Maxillo Facciale	4	4	4	4
111	Chirurgia pediatrica	14,5	14,5	14,5	14,5
112	Chirurgia plastica	14	20,5	20,5	20,5
147					
113	Chirurgia toracica	8,5	8,5	8,5	8,5
114	Chirurgia vascolare	8,5	8,5	8,5	8,5
118	Ematologia	16	18	18	18
119	Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.	21,5	21,5	21,5	21,5
206					
121	Geriatrics	0	2	2	2
124	Malattie infettive e tropicali	22	25,5	26	26
125	Medicina del lavoro	4	5	5	5
126	Medicina generale	37	37	43	43
127	Medicina legale	4,5	5,5	5,5	5,5

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _ DIRIGENTI MEDICI per singola Disciplina ALL. A)

Cod. U.O.	Denominazione Unità Operativa (Disciplina)	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2020	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2021	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2022	Fabbisogno FTE 2020/2022 strutturale approvabile
129 204	Nefrologia	17,5	18,5	18,5	18,5
130	Neurochirurgia	13	13	13	13
132 212	Neurologia	40,5	40,5	40,5	40,5
133	Neuropsichiatria infantile	11	12	12	12
134	Oculistica	21	26	26	26
135	Odontoiatria e stomatologia	12,5	12,5	12,5	12,5
136	Ortopedia e traumatologia	26,5	27	27	27
137	Ostetricia e Ginecologia	26	27	27	27
138	Otorinolaringoiatria	14,5	16,5	16,5	16,5
139	Pediatria	25	25,5	25,5	25,5
140	Psichiatria	17	17,5	17,5	17,5
143	Urologia	16	16	16	16
149	Terapia intensiva				
310	Sale operatorie	126	136	136	136
301	Altre degenze intensive				
218	Terapia del dolore (senza posti letto)				
151	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	50	50	50	50
152	Dermatologia	10,5	10,5	10,5	10,5

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _ DIRIGENTI MEDICI per singola Disciplina **ALL. A)**

Cod. U.O.	Denominazione Unità Operativa (Disciplina)	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2020	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2021	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2022	Fabbisogno FTE 2020/2022 strutturale approvabile
156	Recupero e Riabilitazione funzionale				
175	Neuro-riabilitazione	13,5	12,5	12,5	12,5
128	Unità spinale				
115	Medicina sportiva				
158	Gastroenterologia	14	14	14	14
162	Neonatologia	17	17	17,5	17,5
173	Terapia intensiva neonatale				
164	Oncologia	7,5	7,5	7,5	7,5
214					
165	Oncoematologia pediatrica	13	13	13	13
168	Pneumologia	16	16	18	18
171	Reumatologia	7	10	10	10
177	Nefrologia pediatrica	6	6	6	6
178	Urologia pediatrica	6	4,5	4,5	4,5
201	Allergologia	3	3	4	4
203	Anatomia patologica	12	14	14	14
220	Immunologia e centro trapianti	11	13	13	13
207					
208	Laboratorio d'analisi	16	16	16	16
210	Medicina nucleare	9,5	11	11	11
211	Microbiologia e virologia	6	6	6	6
217	Servizio trasfusionale	19	19	19	19

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _ DIRIGENTI MEDICI per singola Disciplina ALL. A)

Cod. U.O.	Denominazione Unità Operativa (Disciplina)	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2020	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2021	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2022	Fabbisogno FTE 2020/2022 strutturale approvabile
269 213	Radiologia	52	52	53	53
270	Radioterapia	9	9	8,5	8,5
512	Direzione sanitaria di presidio	10	12	12	12
-	Igiene	3	6,5	6,5	6,5
-	Statistica ed Epidemiologia	5	8	8	8

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _ INFERMIERI-PERSONALE OSTETRICO-OSS ALL. A)

Profilo professionale	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2020	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2021	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2022	Fabbisogno FTE 2020/2022 strutturale approvabile
Infermieri	1598	1697	1697	1.697
Personale ostetrico	31	49	49	49
OSS	488	500	525	525

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _ RESTANTE PERSONALE ALL. A)

Profilo professionale	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2020	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2021	Fabbisogno strutturale PTFP AOU 2022	Fabbisogno FTE 2020/2022 strutturale approvabile
Dirigente sanitario	106,0	123,5	125,5	125,5
Dirigente tecnico	1,0	3,0	3,0	3,0
Dirigente professionale	8,0	12,0	12,0	12,0
Dirigente amministrativo*	21,0	24,0	24,0	*Cfr. nota in calce
Personale amministrativo*	502,0	516,0	516,0	*Cfr. nota in calce
Personale della riabilitazione	57,0	74,0	74,0	74,0
Personale tecnico sanitario	326,0	321,0	334,0	334,0
Personale ausiliario	338,0	116,0	116,0	116,0
Personale tecnico/professionale	210,0	242,0	242,0	242,0

*Ai sensi della DGR n. 2452 del 30/12/2019, il fabbisogno di personale amministrativo (comparto + dirigenza) deve rientrare nel 11% dell'intera consistenza di personale in servizio presso l'Azienda.

PTFP AOU "Policlinico" di Bari 2020/2022 _RIEPILOGO COSTI

ALL. B)

ANNO	[A]	[B]	DELTA [A]-[B]
	TETTO DI SPESA EX DGR 2293/2018	COSTO PTFP 2020-2022 AOU "Policlinico" di Bari	
2020	201.610.377 €	192.309.580 €	9.300.797 €
2021	201.610.377 €	200.938.103 €	672.274 €
2022	201.610.377 €	201.596.347 €	14.030 €

Il Dirigente della Sezione